REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I

LA FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Art. 1

(Organizzazione Federale)

1. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (F.S.G.C.) realizza le proprie finalità istituzionali per mezzo degli Organi, Membri ed Enti indicati dallo Statuto e dalle altre norme adottate, per particolari e determinate funzioni, con deliberazione del Consiglio Federale (C.F.).

Art. 2

(Le Assemblee Federali)

- 1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.
- 2. I criteri di partecipazione dei membri e degli aventi diritto a partecipare alle Assemblee Federali sono fissati dall'art. 11, comma 1, dello Statuto. Non è ammessa partecipazione per delega.
- 3. Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto argomenti posti all'ordine del giorno, e le votazioni relative ad interessamento di persone devono svolgersi a scrutinio segreto mentre tutte le altre si svolgono per alzata di mano se non richiesta la votazione segreta da almeno un quarto degli aventi diritto al voto.
- 4. Delle sedute delle Assemblee Federali devono essere redatti appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario Generale, o da persone per loro incaricate. Tali verbali devono essere approvati dall'Assemblea stessa, e depositati presso la sede federale.

Art. 3

(Elezione del Presidente Federale)

- 1. Il Presidente Federale viene eletto dall'Assemblea Federale, votandolo sulle candidature presentate alla Segreteria Federale almeno trenta giorni antecedenti l'elezione stessa.
- 2. Le candidature alla carica di presidente devono essere accompagnate da un documento indicante i programmi che il candidato intende realizzare nel corso del suo mandato.

Art. 4

(Elezione dei Consiglieri Federali)

1. I Consiglieri Federali vengono eletti dall'Assemblea Federale, votandoli sulle candidature presentate alla Segreteria Federale almeno trenta giorni antecedenti l'elezione stessa. Su proposta del Presidente, il Consiglio Federale assegna le cariche di Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere, Responsabile del Settore Giovanile di Base, Responsabile dei Settore Giovanile Selezionato e Specializzato, Responsabile del Calcio Femminile, Responsabile del Settore Futsal, Responsabile dei Rapporti Esterni e sezione Arbitrale.

Art. 5

(Durata e decadenza delle cariche)

- 1. Tutte le cariche attribuite per elezione hanno la durata di un quadriennio olimpico.
- 2. Le durata delle cariche attribuite per nomina è fissata dalle rispettive norme organizzative. Ove non sia espressamente indicata, la durata della carica si intende riferita alla sola stagione sportiva nel corso della quale si è verificata.

3. Il componente di un Organo Federale che non presenzi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dallo steso Organo competente di cui fa parte, viene considerato decaduto dalla carica.

Art. 6

(I Commissari Straordinari)

- 1. Qualora il Consiglio Federale, avvalendosi delle sue facoltà, dichiari la decadenza di un Organo Federale e provveda alla nomina di un Commissario Straordinario, questi assume, nei limiti fissati dal provvedimento di nomina, le funzioni del decaduto organo e provvede, se trattasi di organo elettivo, a convocare entro due mesi l'Assemblea Federale per la rielezione dell'organo ordinario.
- 2. La gestione commissariale, su motivata richiesta del Commissario, può essere prorogata dal Consiglio Federale.

Art. 7

(Gli Uffici della F.S.G.C.)

- 1. L'esecuzione delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni degli Organi Federali, è affidata al Segretario Generale e coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria Federale.
- 2. Tutto il personale in servizio presso la Struttura Federale, ivi compreso la Segreteria Federale nonché il personale inserito nei quadri della F.S.G.C. con condizioni di dipendenza organica, operano sotto il controllo del Segretario Generale.

Art. 8

(Ordinamento Finanziario)

- 1. L'esercizio finanziario della F.S.G.C. ha la durata di un anno in coincidenza con l'anno solare.
- 2. La F.S.G.C. regola con disposizioni interne, in accordo con il C.O.N.S., il proprio ordinamento contabile e l'attività relativa alle proprie procedure amministrative e commerciali.

Art. 9

(Pubblicazione delle decisioni)

- 1. Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Segretario Generale, o da rispettivi titolari incaricati.
- 2. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, il giorno successivo alla pubblicazione costituisce ad ogni effetto la decorrenza.

TITOLO II

LE SOCIETA' od ASSOCIAZIONI SPORTIVE - I CLUB

Art. 10

(Ambito di Applicazione)

1. Ai fini delle presenti norme organiche e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della F.S.G.C., con il termine "Società Sportiva od Associazione Sportiva", di seguito chiamato "Club", si intendono tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica, svolgono attività sportiva del giuoco del calcio.

Art. 11 (Affiliazione)

- 1. Per ottenere l'affiliazione alla F.S.G.C. le società devono inoltrare apposita domanda, tramite il Consiglio Federale, all'Assemblea Federale. Tale domanda deve essere sottoscritta dal Presidente e corredata da tutti i documenti in copia autentica come elencato e disposto dall'art. 5 comma 4° dello Statuto Federale.
- 2. Per il positivo rilascio dell'Affiliazione, la richiesta deve essere deliberata dall'Assemblea Federale stessa, mediante votazione segreta con il riscontro favorevole di almeno i ¾ degli aventi diritto.
- 3. Avverso il diniego dell'affiliazione non è ammesso alcun ricorso, tuttavia i richiedenti possono ripresentare una nuova richiesta trascorsi almeno due anni.

- 4. L' affiliazione deve essere rinnovata annualmente con il versamento della tassa relativa e con l'iscrizione al Campionato Sammarinese. Il mancato versamento della tassa o la mancata iscrizione al Campionato Sammarinese comportano automaticamente l'esclusione, dalla FSGC, del Club inadempiente.
- 5. Particolari deroghe per situazioni consolidate possono essere rilasciate dal Consiglio Federale.

Obblighi relativi all'affiliazione

- 1. I Club affiliati, devono comunicare, ad inizio stagione sportiva, l'organigramma con i dati anagrafici dei dirigenti in carica, eletti o nominati secondo le norme dello Statuto.
- 2. Qualora vengano apportate variazioni alle norme statutarie o all'organigramma dirigenziale, queste devono essere comunicate per iscritto alla F.S.G.C. entro i **20** giorni successivi all'avvenuta modifica.

Art. 13

Revoca dell'affiliazione

- 1. L' Assemblea Federale, può deliberare la revoca dell'affiliazione per i seguenti motivi:
 - a) Il mancato rispetto dello Statuto Federale;
 - b) La recidiva violazione dell'art. 1 del Regolamento di Disciplina a seguito di provvedimenti definitivi per fatti compiuti da persone che rappresentano direttamente i le Società;
 - c) La continua morosità finanziaria nei confronti degli altri clubs, degli Enti Federali, e dei propri tesserati;
 - d) Mancato versamento della tassa di affiliazione e relativa iscrizione al Campionato Sammarinese;
- 2. Avverso la delibera di revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso al Comitato Esecutivo del CONS.
- 3. La revoca dell'affiliazione può essere deliberata dal Consiglio Federale qualora il Club, venga dichiarato sotto accertamento giudiziale per stato di insolvenza o qualora la stessa venga posta in stato di liquidazione ai sensi del Codice Civile.

Art. 14

Denominazione Sociale

- 1. La denominazione sociale dei club, risultante all'atto di affiliazione è tutelata dalla F.S.G.C. a norma dei principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
- 2. La richiesta di mutamento di denominazione sociale delle Società Sportive od Associazioni Sportive, deve essere deliberata dalla propria Assemblea dei Soci ed inoltrata al Consiglio Federale, che può autorizzare qualora la nuova denominazione non porti danneggiamento ad altri Club affiliati, che non riporti slogan propagandistici, politici, razzisti, religiosi o pubblicitari.
- 3. All'istanza che richiede il mutamento di denominazione del Club, devono essere allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea dei Soci che ha deliberato il mutamento, l'atto costitutivo, lo Statuto Sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi.
- 4. Per le sole squadre del Settore Giovanile è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni concordate con il C.F.

Art. 15

La Sede Sociale

- 1. La sede sociale dei Club è quella indicata al momento della richiesta e rilascio dell'affiliazione.
- 2. La sede deve avere idonea metratura ed arredo, inoltre deve essere dotata di idonei macchinari elettrici, elettronici ed informatici atti allo svolgimento dell'attività sportiva.
- 3. Il trasferimento della sede del Club, deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci ed autorizzato dal Consiglio Federale.

Fusioni – Conferimenti d'Azienda

- 1. La fusione tra due o più Club, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una Società interamente posseduta dalle conferenti, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, devono essere approvate dal Consiglio Federale. In caso conferimento dell'azienda sportiva, interamente posseduta dalla conferente, l'approvazione può essere concessa con la condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda stessa e che sia garantita la regolarità ed proseguimento dell'attività sportiva.
- 2. Le richieste di approvazione devono essere inoltrate al Consiglio Federale con allegate le copie autentiche dei Verbali delle Assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, il conferimento dell'azienda sportiva, oltre ai progetti ed agli atti di fusione, o conferimento di azienda con le eventuali relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo Statuto della società che prosegue l'attività sportiva calcistica a seguito di procedimento , nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi e di ogni altro atto che sia richiesto dagli Organi Federali. Le richieste di fusione o conferimento d'azienda devono essere presentate entro il 15 Luglio di ogni anno.
- 3. In caso di fusione, affiliata alla F.S.G.C. rimane la società, anche con diversa denominazione, in possesso del titolo sportivo superiore tra le società oggetto di fusione e l'anzianità di affiliazione della società prima affiliata.
- In caso di conferimento in conto capitale d'azienda sportiva, affiliata alla F.S.G.C. rimane unicamente la società, anche con diversa denominazione, che ha ricevuto il conferimento dell'intera azienda sportiva. A detta società viene attribuito anche il possesso del titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione.
- 4. La fusione o conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in un Club posseduto dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
 - a) I Club oggetto di fusione o conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in un Club posseduto dalla conferente, siano affiliate alla F.S.G.C. da almeno due stagioni sportive;
 - i Club oggetto di fusione o conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in un unico Club posseduto dalla conferente, abbiano residenza nello stesso Castello o in Castelli limitrofi;
 - c) che i Consigli Direttivi dei Club prima della fusione o conferimento in conto capitale dell'azienda, restino pienamente responsabili degli atti finanziari, amministrativi e sportivi per almeno tre anni dopo gli atti inerenti.

Art. 17 (I Dirigenti di Società)

- 1. Sono qualificati "Dirigenti delle Società", gli amministratori e tutti soci, del Club, che comunque abbiano responsabilità e comunque rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalle Federazioni.
- 2. Non possono essere "Dirigenti di Società", ne avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.S.G.C., gli amministratori e coloro i quali sono o siano stati componenti di un organo direttivo di società alla quale sia stata revocata l'affiliazione.
- 3. I "Dirigenti di Società" non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, ne assumere identica qualifica di dirigente o di collaboratore in altro od altri club affiliati alla FSGC.
- 4. A seguito di richiesta scritta inoltrata, il Consiglio Federale può concedere eventuale o parziale deroga esclusivamente per l'attività del Settore Giovanile.

(I Collaboratori di Società)

- 1. Sono qualificati "Collaboratori di Società" tutti coloro che impegnati nella gestione sportiva del Club, svolgendo per esse attività retribuita o compensata, sono incaricati per funzioni che comportano responsabilità o rapporti di attività sportiva organizzata dalla FSGC.
- 3. I "Collaboratori di Società" non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, ne assumere identica qualifica di collaboratore o dirigente in altro Club affiliato alla FSGC.
- 4. A seguito di richiesta scritta inoltrata al Consiglio Federale, lo stesso può concedere, eventuale o parziale deroga, per l'attività del Settore Giovanile o per particolari situazioni poste all'esame ogni qualvolta.

Art. 19

(I Tecnici dei Club)

- 1. I Club affiliati, possono avvalersi soltanto di tecnici iscritti negli appositi Albi, Registri od Elenchi degli Allenatori in possesso di patente.
- 2. I Tecnici di Società sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento dell'Allenatore e di tutte le norme contenute nei vari Regolamenti Federali e Statuto Federale.
- 3. I Tecnici di Società sono soggetti alla disciplina emanata dagli organi di disciplina ordinaria per le infrazioni inerenti l'attività sportiva agonistica, mentre sono sottoposti all'esame del Consiglio Federale per le infrazioni riguardanti l'attività sportiva emanata dai Regolamenti e Statuto Federale.
- 4. Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento della propria categoria e ne decreta la rispettiva rappresentatività ai fini statutari.

Art. 20

(Disposizioni di Onorabilità)

- 1. Non possono assumere la carica di dirigente di Club o di collaboratore di Club, o se già in carica decadono automaticamente con decorrenza immediata, coloro che siano o siano stati colpiti da provvedimento di interdizione, inabilitazione, fallimento, condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, nonché l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che siano o vengono condannati con condanna passata in giudicato superiore a due anni per delitti non colposi.
- 2. All'atto della richiesta di tesseramento, quale imprescindibile condizione di dare esecuzione allo stesso, i Dirigenti dei Club, ed i Collaboratori dei Club, devono presentare una dichiarazione dove si attesti che il candidato non si trova in alcuna condizione di cui al comma precedente.
- 3. I soggetti su detti, ove sia intervenuta od intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono obbligati a dare immediata comunicazione al Club per la quale è tesserato, la quale a sua volta è obbligata darne comunicazione alla Segreteria Federale.
- 4. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione della sentenza di condanna anche non definitiva, i soggetti interessati incorrono nella decadenza della carica o dell'incarico ed il tesseramento viene revocato, con segnalazione alla Commissione di Disciplina per l'emissione di una sanzione amministrativa al Club affiliato.
- 5. In tutti i casi di eventuale cessazione di un Club all'appartenenza alla F.S.G.C., tutte le eventuali passività, sia verso gli Organi Federali, sia verso tutti i Club, sia verso eventuali creditori, sia nei confronti di atleti, tecnici, personale di servizio, dipendenti e quanti altri, devono essere soddisfatte. In caso di inadempienza, il Presidente del Club ed i membri dell'ultimo Consiglio Direttivo in carica, qualunque sia la forma di costituzione societaria, sono solidalmente responsabili ed obbligati personalmente a soddisfare tutte le eventuali passività dedotte. In caso contrario il Consiglio Federale, fatte salve le azioni legali degli aventi diritto, adirà per il recupero di quanto dovuto.

TITOLO III

GLI ORGANI FEDERALI

Art. 21

(Gli Organi della F.S.G.C.)

- 1. Per l'espletamento delle varie funzioni, la FSGC si avvale dei suoi Organi che sono:
 - a) l' Assemblea Federale;
 - b) il Presidente Federale;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Comitato Federale;
 - e) gli Organi di Disciplina;
 - f) gli Organi del Settore Arbitrale;
 - g) la Commissione della Licenza Nazionale di 1° grado;
 - h) la Commissione della Licenza Nazionale di 2° grado;
- 2. Detti Organi sono di natura elettiva o nominale e le modalità, competenze, diritti e doveri sono descritti in maniera esaudente nello Statuto Federale.

TITOLO IV

COMPONENTI DEGLI ORGANI FEDERALI

Art. 22

- 1. I componenti degli Organi Federali e quindi tesserati della F.S.G.C. sono:
- a) i dirigenti federali;
- b) gli arbitri
- c) i titolari di incarichi federali;
- d) i tecnici;
- e) i tecnici federali;
- f) i calciatori e le calciatrici;
- 2. Possono essere tesserati tutti coloro che operano a titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti alla piena osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali; per eventuali infrazioni sono giudicati dalla Commissione di Appello Federale (C.A.F.).
- 3. Non possono essere tesserati coloro che nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.S.G.C. e coloro che hanno subito squalifica od inibizione per una durata superiore ad un anno negli ultimi cinque anni.

Art. 23

(I Dirigenti Federali)

- 1. Sono **Dirigenti Federali** tutti coloro che, con funzioni non retribuite, sono preposti a capo degli Organi Federali, ovvero ne costituiscano, in qualità di componenti, i collegi direttivi, i direttivi di controllo, ovvero esercitano poteri dispositivi di carattere tecnico, amministrativo, legale e disciplinare a norma di Statuto e Regolamenti Federali.
- 2. I Dirigenti Federali devono essere sempre ed ovunque, esempio di rettitudine sportiva, civile e morale, inoltre sono responsabili della loro condotta e riservatezza degli atti del proprio ufficio.
- 3. I Dirigenti Federali non devono svolgere attività in campo calcistico a fine di lucro o comunque retribuito, e non devono trarre o aver tratto profitto dall'attività di trasferimento dei calciatori.
- 4. Non possono ricoprire cariche federali, elettive o di nomina, coloro che sono stati colpiti da provvedimenti penali per delitti colposi passati in giudicato o che siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.S., della F.S.G.C. o da altre Federazioni, a squalifiche od inibizioni superiori ad un anno nell' antecedente periodo di dieci anni.

5. Su denuncia o segnalazione del Consiglio Federale, i Dirigenti Federali che contravvengono alla disciplina dello Statuto o ai Regolamenti della F.S.G.C. sono giudicati dalla Commissione di Appello Federale (C.A.F.), mentre i componenti del Consiglio Federale sono giudicati dallo stesso Consiglio Federale.

Art. 24

(Titolari d' Incarichi Federali)

- 1. Sono considerati Titolari d'Incarichi Federali tutti coloro che, per svolgendo attività compensata per la FSGC, sono incaricati di una o più funzioni previste dal presente Regolamento.
- 2. I Titolari d'Incarichi Federali sono tenuti a tutti gli obblighi, doveri e divieti di cui al precedente art. 23, ed inoltre non possono svolgere alcuna attività presso Società affiliate alla FSGC. ., inoltre sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali, per eventuali violazioni sono giudicati dalla Commissione Disciplinare.
- 3. Non possono essere tesserati con la qualifica di Incaricati Federali, coloro che in passato abbiano rinunciato ad una qualsiasi forma di tesseramento. Inoltre non possono essere tesserati coloro che in passato siano stati oggetti di squalifica superiore a sei mesi o di inibizione superiore a due anni.

Art. 25 (Gli Arbitri)

1. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno del Settore Arbitrale che ne disciplina il tesseramento e l'attività.

Art. 26 (I Tecnici)

- 1. A seguito del conseguimento dell'abilitazione rilasciata dalla FSGC, e con loro richiesta, i tecnici sono iscritti nel Registro Allenatori della FSGC stessa. Tale richiesta e relativa iscrizione può essere concessa a tecnici che hanno conseguito l'abilitazione presso altre Federazioni Calcistiche Straniere purché affiliate alla UEFA.
- 2. L'iscrizione nel Registro Allenatori della FSGC comporta l'accettazione dello Statuto e di tutti i Regolamenti dalla stessa emanati.

Art. 27

(I Tecnici Federali)

- 1. Sono considerati Tecnici Federali gli allenatori, i medici ed i massaggiatori che svolgono attività contrattuale per la FSGC. Sono comunque considerati tecnici federali tutti quei tecnici che svolgono attività per i vari settori della FSGC.
- 2. I Tecnici Federali sono assimilati ad ogni effetto ai Titolari d'Incarichi Federali e pertanto sono tenuti ai relativi obblighi e divieti.

Art. 28

(Diritto alle tessere Federali)

- 1. I Dirigenti Federali muniti della tessera vidimata per la stagione sportiva in corso, hanno diritto al libero ingresso in tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.
- 2. Gli Arbitri del Settore Arbitrale, i Tecnici Federali, i Titolari d'incarichi Federali, muniti della tessera vidimata per la stagione sportiva in corso, hanno diritto al libero ingresso ai campi sportivi dove si svolgono manifestazioni calcistiche.

Art. 29

(Gli altri Tesserati)

- 1. Sono considerati tesserati anche tutti coloro che comunque svolgono attività sportiva nell'organizzazione federale come appartenenti ad altri organismi federali, con incarichi diversi da quelli previsti dai precedenti articoli.
- 2. Anche gli altri tesserati sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 1 del Regolamento di Disciplina.

TITOLO V

I CALCIATORI

Art. 30

(I Calciatori)

- 1. I tesserati per la FSGC, quali Calciatori sono qualificati nelle seguenti categorie:
 - a) Giovani
 - b) Giovani Dilettanti
 - c) Giovani di Serie
 - d) Dilettanti
 - e) Calciatori di attività Futsal
 - f) Calciatori per l'attività ricreativa
 - g) Giovani Femminile
 - h) Dilettanti Femminile
- 2. L'impiego dei calciatori, in relazione alla categoria di appartenenza, è stabilito dalle norme del presente Regolamento.
- 3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1 Luglio di ogni anno.
- 4. Viene esclusa ogni forma di calcio professionistico, pertanto tutti i calciatori partecipanti al calcio organizzato sono classificati calciatori dilettanti.

Art. 31

(I Giovani)

- 1. Sono tesserati e qualificati "Giovani" tutti i calciatori di età compresa tra il quinto ed il termine dell'attività sportiva nella quale compiono il 15° anno di età.
- 2. Fino alla stagione in cui compie il 12° anno di età, con il tesseramento il calciatore "Giovane" assume un vincolo annuale, successivamente detta età il tesseramento è di durata biennale fino alla stagione in cui copie il 15° anno di età.
- 3. Eventuali risoluzioni del vincolo biennale, atte a rendere più agevole l'attività del giovane calciatore, possono essere inappellabilmente decise dal Consiglio Federale.

Art. 32

(I Giovani Dilettanti)

- 1. I calciatori che per almeno tre annate sportive consecutive, hanno partecipato all'attività giovanile di base, al raggiungimento del 15° anno di età sono considerati automaticamente tesserati con la Società con la quale hanno disputato le ultime tre annate sportive di attività giovanile di base, questi calciatori assumono la qualifica di tesseramento di "Giovani Dilettanti".
- 2. Con il tesseramento di "Giovani Dilettanti" i calciatori assumono il vincolo di tesseramento fino alla stagione sportiva entro la quale compiono anagraficamente il 21° anno di età.
- 3. Per tutti i calciatori "Giovani Dilettanti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato, ed i rimborsi spesa forfetari e le indennità di trasferta elargite, possono essere erogate esclusivamente nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed in virtù da quanto disposto dal CONS, dal CIO e dalla FIFA.

Art. 33

(I Dilettanti)

1. Fermo restando il principio sancito per i "Giovani Dilettanti", sono tesserati e qualificati calciatori "*Dilettanti*" tutti coloro che, avendo compiuto anagraficamente il 15° anno di età, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società affiliate in codesta categoria.

- 2. Con il tesseramento "Dilettante" il calciatore, fino alla stagione sportiva in cui compie il 30° anno di età, assume un rapporto di collaborazione mediante la stipula di un contratto tra calciatore e Società; detto contratto può essere posto per la durata massima di cinque annate e minima di anni 2 con le forme e modalità previste dalle norme e dagli accordi indicati dal Consiglio Federale.
- 3. Per tutti i calciatori "Dilettanti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato, ed i rimborsi spesa forfetari e le indennità di trasferta elargite, possono essere erogate esclusivamente nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed in virtù da quanto disposto dal CONS, dal CIO e dalla FIFA.
- 4. Con la richiesta di tesseramento e la firma della tessera, il calciatore dichiara accetta tutti i Regolamenti della FSGC, della FIFA, della UEFA e lo Statuto Federale confermandone la conoscenza.
- 5. Qualora un calciatore con contratto stipulato a scadenza oltre il 30° anno può ottenere la scissione dello stesso mediante la richiesta di svincolo da inoltrarsi entro il 30 Giugno di ogni anno.

Art. 34 (I Giovani di Serie)

- 1. I calciatori di età compresa tra il 15° ed il 17° anno, qualora inseriti stabilmente nell'organico della propria squadra "Dilettanti" possono conseguire la qualifica di "Giovani di Serie".
- 2. Il calciatore qualificato "Giovane di Serie" deve aderire ad un programma, organizzato dalla Società in accordo con la FSGC, che permetta al calciatore, una più rapida maturazione con un addestramento specifico mediante il costante impiego nella categoria "Dilettanti".
- 3. Per il mantenimento della qualifica di "Giovane di Serie" il calciatore deve far parte della lista di gioco iniziale per almeno 15 gare ufficiali nell'attività dilettante.
- 4. Per il calciatore qualificato "Giovane di Serie" in caso di trasferimento tra Società, fino al 23° anno di età, l'indennità di preparazione relativa la si intende raddoppiata.
- 5. Il diritto di cui al punto precedente è dovuta anche se il tesseramento è stato eseguito a titolo temporaneo o di prestito.
- 6. Con la richiesta di tesseramento e la firma della tessera, il calciatore "Giovane di Serie" accetta tutti i Regolamenti della FSGC, della FIFA, della UEFA e lo Statuto Federale confermandone la conoscenza.

Art. 35 (I Calciatori di Futsal)

- 1. Possono essere tesserati calciatori per l'attività di futsal:
 - a) tesserati di attività calcistica con età superiore a 30 anni;
 - b) tesserati o non tesserati di età superiore a anni 16, purché in inattività calcistica da almeno un, annata sportiva.

Agli effetti del tesseramento l'età è computata anagraficamente.

- 2. I calciatori di futsal sono incompatibili con l'attività del calcio.
- 3. Tutti i tesserati non possono ricevere remunerazione od ottenere altre utilità materiali, salvo quanto consentito o previsto dalla definizione di dilettanti dal C.I.O. e dalla F.I.F.A..
- 4. Con la richiesta di tesseramento e la firma della tessera, il calciatore di Futsal accetta tutti i Regolamenti della FSGC, della FIFA, della UEFA e lo Statuto Federale confermandone la conoscenza.

Art. 36 (Calciatori per l'attività ricreativa)

- 1. Sono tesserati per l'attività ricreativa i calciatori che prendono parte a particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico, indette od autorizzate dal Consiglio Federale.
- 2. Il vincolo per l'attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica l'eventuale vincolo derivante da altro tesseramento ufficiale in corso di validità.

- 3. Non possono essere tesserati per l'attività ricreativa coloro che siano stati colpiti da squalifiche od inibizioni, non ancora scontate, o per infrazioni disciplinari commesse nell'ambito della FSGC.
- 4. I Comitati organizzativi possono derogare al sopra detto divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per massimo quattro giornate o per squalifica a tempo determinato non superiore a un mese.

(Giovani Donne)

- 1. Sono tesserate e qualificate "Giovani Donne" tutte le calciatrici di età compresa tra il 6° ed il termine dell'attività sportiva nella quale compiono il 15° anno di età.
- 2. Fino alla stagione in cui compie il 13° anno di età, con il tesseramento la calciatrice "Giovani Donne" assume un vincolo annuale, successivamente detta età il tesseramento è di durata biennale fino alla stagione in cui copie il 15° anno di età.
- 3. Eventuali risoluzioni del vincolo biennale, atte a rendere più agevole l'attività del giovane calciatore, possono essere inappellabilmente decise dal Consiglio Federale.

Art. 38

(Dilettanti Femminile)

- 1. Sono tesserate e qualificate calciatrici "*Dilettanti Femminile*" tutte coloro che, avendo compiuto anagraficamente il 15° anno di età, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società affiliate in codesta categoria.
- 2. Con il tesseramento "Dilettante Femminile" la calciatrice, fino alla stagione sportiva in cui compie il 30° anno di età, assume un rapporto di collaborazione mediante la stipula di un contratto tra calciatrice e Società; detto contratto può essere posto per la durata massima di tre annate e minima di anni 2 con le forme e modalità previste dalle norme e dagli accordi indicati dal Consiglio Federale.
- 3. Per tutte le calciatrici "Dilettanti Femminile" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato, ed i rimborsi spesa forfetari e le indennità di trasferta elargite, possono essere erogate esclusivamente nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed in virtù da quanto disposto dal CONS, dal CIO e dalla FIFA.
- 4. Con la richiesta di tesseramento e firma della tessera il calciatore accetta tutti i Regolamenti della FSGC e lo Statuto Federale confermandone la piena conoscenza.

Art. 39

(Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare)

- 1. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dal Consiglio Federale, eccezionalmente prevedano che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.
- 2. I calciatori tesserati "Giovani" possono partecipare soltanto a gare espressamente riservate ai calciatori di detta categoria.
- 3. Qualora le Società siano iscritte, a campionati o tornei, con più di una squadra, la Società deve presentare un elenco, comprensivo di numero di tessera, di calciatori fisso per ogni squadra iscritta. L'elenco non può essere modificato nel corso dell'attività temporanea.

TITOLO VI

I SETTORI ED I DIPARTIMENTI DELLA F.S.G.C.

Art. 40 (I Settori)

- 1. La FSGC in ottemperanza ai disposti internazionali, si avvale di settori preposti e speciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.
- 2. I Settori della F.S.G.C. sono il Settore Dilettanti, il Settore Giovanile Selezionato, il Settore Giovanile Specializzato, il Settore Femminile, il Settore Futsal, il Settore Giovanile di Base, il Settore Arbitrale, il Settore Organizzativo, il Settore Medico-Sanitario, il Settore Amministrativo.

3. Detti Settori disciplinano la propria attività con norme di ordinamento interno in conformità alle norme organizzative ed ai principi in esse contenuti.

Art. 41 (I Dipartimenti)

- 1. Per il raggiungimento degli scopi prefissi ed in ottemperanza ai disposti internazionali, la FSGC si avvale di Specifici Dipartimenti interni per lo sviluppo di importanti ottemperanze.
- 2. I Dipartimenti della F.S.G.C. sono: il Dipartimento Organizzativo, il Dipartimento Sanitario, il Dipartimento Tecnico, il Dipartimento della Ricerca, il Dipartimento Amministrativo ed il Dipartimento per la Licenza Nazionale.

TITOLO VII

IL TESSERAMENTO

Art. 42

(Il Tesseramento dei calciatori)

- 1. I calciatori sono tesserati per la FSGC, su richiesta sottoscritta dagli stessi ed inoltrata, tramite le rispettive Società, dal 1 Luglio al 15 Settembre e dal 10 Gennaio al 31 Gennaio di ogni stagione sportiva.
- 2. La richiesta di tesseramento deve essere redatta su appositi moduli o tessere fornite dalla FSGC, i quali compilati in ogni parte prescritta, firmati dal calciatore e dal Presidente del Club corredati dal timbro sociale, devono essere depositati presso la Segreteria Federale, o spediti in plico a mezzo raccomandata allegando l' elenco dei tesserati richiesti. La data d'invio della richiesta o di deposito presso la Segreteria Federale, stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. La Segreteria Federale, previa verifica ed eventuale ratifica dei contratti, emette la tessera e ne cura la restituzione alle Società.
- 3. I calciatori trasferiti sono tesserati a favore della Società cessionaria con decorrenza dalla data d'invio del modulo o tessera di trasferimento.
- 4. Non possono essere tesserati calciatori di età inferiore ad sei anni computati anagraficamente, ed inoltre per coloro che conseguono la qualifica di arbitri, il tesseramento quale calciatore è sospeso, in quanto non è ammesso il tesseramento quale calciatore per coloro che siano iscritti nei ruoli del Settore Arbitrale.
- 5. Gli iscritti nel Registro degli Allenatori possono tesserarsi come calciatori solo per la Società titolare del loro tesseramento quali tecnici; così come i calciatori possono tesserarsi come allenatori solo per la Società titolare del loro tesseramento quali calciatori, salvo particolare deroga del Consiglio Federale.
- 6. Il tesseramento è concesso ai calciatori sammarinesi, ed ai forensi in possesso di permesso di residenza o di permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
- 7. Il tesseramento di calciatori di nazionalità e residenza straniera è subordinato alle particolari norme emanate dal Consiglio Federale su parere del Comitato Federale.
- 8. Non è consentito il contemporaneo tesseramento per più club. Agli effetti del tesseramento, in caso di più richieste, è considerata valida quella depositata per prima. Ai calciatori che, nella stessa stagione sportiva, sottoscrivono richieste di tesseramento per più di una Società, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina.
- 9. Nel corso della medesima stagione sportiva un calciatore può essere tesserato, al massimo, per tre Club, a patto che abbia risolto ogni impegno contrattuale con il vecchio Club.
- 10. Ogni calciatore inserito nella "Lista di Giuoco", deve essere stato precedentemente tesserato, o depositato tutta la documentazione necessaria per il tesseramento. L'inadempienza è trattata come partecipazione illegittima alla gara con tutte le conseguenze emanate dal Codice di Disciplina Sportiva.

(Comproprietà dei calciatori)

- 1. E' ammessa la contemporanea determinata proprietà di un calciatore da due o più Club, purché sancita da apposito accordo sottoscritto dalle parti, dal calciatore, e siglato dal Segretario Generale della FSGC.
- 2. A fine contratto, la proprietà deve essere definita con accordo fra le parti, in caso di non raggiungimento di un accordo, la proprietà verrà definita al miglior offerente come da disposizioni particolari emanate dal Consiglio Federale e consegnata con deposito in busta chiusa.

Art. 44

(Prestito di calciatori)

- 1. Un calciatore può anche essere concesso in prestito ad altro club mediante un contratto fra le parti con sottoscrizione del calciatore stesso poi depositato presso la Segreteria Federale.
- 2. Ogni club può ricevere in prestito massimo **quattro** calciatori nel settore "Dilettanti" e massimo **tre** calciatori per squadra nel settore "Giovanile".
- 3. Il club che ha ricevuto il calciatore in prestito non può provvedere all'eventuale trasferimento ad un terzo club senza la preventiva autorizzazione scritta del club proprietario del calciatore.

Art. 45

(Limitazioni del tesseramento calciatori)

- 1. Non è consentito il contemporaneo tesseramento per più di un Club. In caso di più richieste di tesseramento, è ritenuta valida quella presentata per prima. Al calciatore reo di aver sottoscritto più di un tesseramento nella stessa stagione sportiva, senza il consenso del Club, si applicano le sanzione previste dal Codice di Disciplina Sportiva.
- 2. Non possono essere tesserati calciatori gli arbitri iscritti ed inquadrati nei vari ruoli previsti nel Settore Arbitrale.
- 3. Gli iscritti nel Registro degli Allenatori possono richiedere il tesseramento quale calciatore solamente per la Società per la quale svolge l'attività di tecnico.
- 4. Gli allenatori, qualora ottenuto lo svincolo dal tesseramento calciatori per "opzione quale tecnico" non possono più essere tesserati con qualifica calciatore.
- 5. Particolari deroghe possono essere concesse dal Consiglio Federale solamente per l'attività giovanile.
- 6. I calciatori e gli allenatori con scadenza di contratto alla fine della stagione in corso, non possono intraprendere o sottoscrivere nuovi contratti con altre Società od Associazioni Sportive prima di 90 giorni antecedenti la scadenza del contratto.

Art. 46

(Tesseramento di calciatori di nazionalità straniera)

- 1. I Club possono tesserare, fino a n. **6** (sei) calciatori di nazionalità e residenza straniera nel Settore Dilettanti e n. **4** (quattro) calciatori di nazionalità e residenza straniera per squadra nel Settore Giovanile.
- 2. Per il tesseramento per i calciatori di nazionalità straniera, se provenienti dall'Italia, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'art. 2 dell'Accordo di Cooperazione con la F.I.G.C.; per il tesseramento di calciatori provenienti da altre Associazioni Nazionali, deve essere pienamente rispettato quanto sancito dall' art. 9 del Regolamento dello Status e del Transfert del Calciatore emanato della FIFA.
- 3. Il tesseramento di calciatori minorenni, (meno di 18 anni) provenienti da Associazioni Nazionali estere, escluso l'Italia, possono essere tesserati nel pieno rispetto dell'art. **19** del Regolamento dello Status e del Transfert del Calciatore emanato della FIFA.
- 4. Per il tesseramento di calciatori minorenni (meno di 18 anni) provenienti da iscrizione nella FIGC, devono essere pienamente soddisfatti i requisiti di cui all'art. **2** dell'Accordo di Cooperazione con la F.I.G.C..

(Il Tesseramento per l'attività Ricreativa)

- 1. Le modalità di tesseramento per l'attività ricreativa sono stabilite dal Consiglio Federale.
- 2. Non possono essere tesserati per l'Attività Ricreativa coloro che siano stati colpiti da qualsiasi provvedimento di squalifica od inibizione non ancora scontate a seguito di infrazioni disciplinari.
- 3. Nel caso di squalifiche a giornate è ammessa deroga da parte del Consiglio Federale.

Art. 48

(Il Tesseramento dei Tecnici)

- 1. Tramite il Club per la quale intendono prestare la propria attività, i tecnici per operare devono richiedere il tesseramento previsto. La richiesta, corredata dai contratti stipulati, va inoltrata sugli appositi moduli o tessere che devono essere compilate in ogni sua parte. Il Consiglio Federale, previa verifica ed eventuale ratifica dei contratti, emette la tessera e ne cura la restituzione alle Società.
- 2. Indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali, il tesseramento dei tecnici ha validità per la sola stagione sportiva durante la quale viene richiesto.
- 3. Nel corso della medesima stagione sportiva i tecnici non possono tesserarsi né, anche indipendentemente dal tesseramento, svolgere l'attività per più di una Società, neppure per espletare mansioni diverse, salvo deroghe preventivamente richieste ed autorizzate dal Consiglio Federale.

Tale preclusione non si applica per i preparatori atletici, medici ed operatori sanitari ausiliari che nel corso della stagione abbiano risolto il rapporto contrattuale con il Club.

- 4. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di un Club per la prossima stagione sportiva soltanto se completamente risolto ogni rapporto con il Club per il quale è in corso un tesseramento.
- 5. Per quanto non previsto nelle presenti norme di applicano le disposizioni emanate sull'ordinamento del settore.

Art. 49

(Adempimenti obbligatori connessi al tesseramento)

Assicurazione

- 1. Con l'inoltro della richiesta di tesseramento al Club, si rendono garanti e responsabili di aver provveduto o accertato la copertura assicurativa dei tesserati secondo le disposizioni di Legge.
- 2. I Club sono responsabili nei confronti dei tesserati delle denunce relative agli infortuni, che devono essere inoltrate all'Ente Assicurativo.
- 3. I Club, in accordo con le categorie interessate, possono prevedere anche altre forme assicurative, ed anche integrative.

Idoneità Fisica

- 1. I Club sono obbligati a far sottoporre i loro calciatori, i propri allenatori, i propri preparatori atletici ed i propri direttori tecnici a visita medica onde accertare l'idoneità all'attività sportiva.
- 2. L'accertamento dell'idoneità fisica generica è richiesta per tutti i giovani dall'età di 6 anni fino alla stagione antecedente quella in cui compiranno il 12° anno di età. Gli accertamenti devono essere posti in essere secondo le modalità emanate dalla Legge in vigore.
- 3. L'accertamento dell' idoneità fisica sportiva è richiesto per tutti i giovani dalla stagione in cui compiono il **12°** anno di età e partecipanti ad attività calcistica in generale. Tali accertamenti devono avvenire in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e ripetuti ad ogni scadenza.
- 4. Le certificazioni di idoneità devono essere tenute agli atti dai Club, l'eventuale perdita implica il Presidente del Club, che ha perso l'abilitazione, ad implicazione penale personale.

Segnalazione di inidoneità fisica

1. I Club hanno l'obbligo di informare immediatamente a mezzo lettera raccomandata il C.F. non appena a conoscenza che un proprio calciatore di qualsiasi categoria, sia stato dichiarato inidoneo alla pratica agonistica.

2. Ogni responsabilità connessa o conseguita all'utilizzo del calciatore dichiarato inidoneo, anche precedentemente alla revoca del tesseramento, è a carico del Club stesso.

TITOLO VIII

VARIAZIONI DI TESSERAMENTO

Art. 50

(Il Trasferimento dei Calciatori)

- 1. I calciatori delle categorie "Giovani" e "Dilettanti" che hanno sottoscritto un vincolo pluriennale, possono essere trasferiti tra le Società nei periodi sotto indicati e precisamente il primo periodo è confermato dal **01 Agosto** al **15 Settembre** ed il periodo successivo è confermato dal **10 Gennaio** al **30 Gennaio** utilizzando i moduli predisposti dalla F.S.G.C..
- 2. Nel primo periodo di trasferimento della stagione sportiva non è possibile il trasferimento di quei calciatori che abbiano presenziato in un incontro ufficiale.
- 2. Il trasferimento può avvenire a titolo definitivo, provvisorio o in comproprietà e le relative pratiche devono essere svolte esclusivamente dai dirigenti in carica e con firma autorizzata e depositata.
- 3. Il Consiglio Federale disciplina annualmente le modalità relative agli accordi ed agli impegni di trasferimento.
- 4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da tutte le parti, club e calciatore, e laddove necessaria, chi esercita la patria potestà, devono essere inoltrate alla Segreteria Federale con l'inoltro del relativo accordo di trasferimento.

Art. 51

(Lo svincolo dei calciatori)

- 1. I calciatori delle categorie "Giovani" e "Dilettanti", nonché della categoria "Giovani Dilettanti", che hanno sottoscritto un vincolo pluriennale, con un determinato, o più Club, sono automaticamente liberi da ogni vincolo nell'anno in cui il contratto fissa il termine del vincolo. Tuttavia possono comunque essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia da parte del Club;
 - b) svincolo per accordo;
 - c) richiesta del calciatore;
 - d) inattività od esclusione dalla competizione del Club;
 - e) cambiamento di residenza del calciatore;
 - f) inattività del calciatore;
 - g) opzione per tesseramento quale tecnico
- 2. I calciatori "**Giovani di serie**" possono essere sciolti dal vincolo, con conseguente decadenza del tesseramento per il Club, solamente nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.

Art. 52

(Lo svincolo per rinuncia)

- 1. Lo svincolo per rinuncia, valevole per tutti i tipi di tesseramenti, si effettua nel periodo che va dal **01 Luglio** al **31 Agosto** mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato "**Lista di Svincolo**".
- 2. L'inserimento del tesserato nella Lista d Svincolo, da diritto allo stesso di poter richiedere il tesseramento, entro i termini di cui all'art. , per qualsiasi Club senza alcun divieto e senza alcun diritto da parte del Club che ha operato la rinuncia al vincolo.
- 3. I Club che intendono attuare questa procedura devono informare l'interessato, a mezzo raccomandata, almeno 5 giorni prima dell'invio o consegna della Lista di Svincolo alla Segreteria Federale.

- 4. Le Liste di Svincolo dopo la loro consegna non possono essere modificate; qualora il Club che ha inserito un tesserato in Lista di Svincolo ed intenda nuovamente tesserarlo nel corso della stessa stagione sportiva, il candidato può essere tesserato con le modalità emanate dal Consiglio Federale.
- 5. Entro i 20 giorni successivi al termine di presentazione delle Liste di Svincolo, la Segreteria Federale provvederà pubblicare, mediante Comunicato Ufficiale, l'elenco di tutti tesserati calciatori che sono stati svincolati.

(Lo svincolo per Accordo)

1. Per i soli calciatori tesserati entro il 20 Settembre, in caso di contestazione sulla validità degli accordi sottoscritti e depositati, i Club interessati possono inoltrare la "Lista di Svincolo bis" entro il 31 Dicembre della stessa annata sportiva.

Art. 54

(Richiesta di svincolo da parte del tesserato)

- 1. I calciatori che hanno sottoscritto un vincolo pluriennale con un Club, e che intendono svincolarsi, devono inoltrare richiesta al Segretario Generale entro il **30 Giugno** di ogni anno, segnalando le motivazioni che hanno indetto a tale provvedimento.
- 2. Alla richiesta di svincolo deve sempre essere allegata la ricevuta della raccomandata inoltrata al Club.
- 3. La richiesta è automaticamente accolta qualora non intervenga opposizione da parte del Club entro 15 giorni dalla notifica.

Art. 55

(Svincolo per inattività alle manifestazioni)

- 1. Nel caso in cui un Club non partecipi a manifestazioni o campionati di competenza, se ne ritiri e ne venga escluso, i calciatori da esso tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono automaticamente autorizzati a potersi iscrivere e partecipare con un Club aderente, mantenendo il tesseramento con il Club proprietario.
- 2. Nel caso di inattività per revoca dell'affiliazione, i calciatori del Club oggetto del provvedimento, sono automaticamente ed immediatamente svincolati.
- 3. Qualora l'ipotesi di cui sopra abbia a verificarsi a manifestazione iniziata, i calciatori svincolati, possono tesserarsi in qualsiasi momento per altro Club, dopo però avvenuta la pubblicazione del provvedimento, salvo che non si sia ancora disputata alcuna partita del girone di ritorno o nelle fasi finali.
- 4. Il ritiro o l'esclusione da una competizione di squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per il Club la perdita del vincolo dei calciatori.
- 5. I calciatori tesserati "Giovani" non sono automaticamente svincolati per inattività alla manifestazione, se il Club proprietario è iscritto ad almeno una competizione ufficiale giovanile. In questo caso il tesserato che rimane inattivo deve essere posto in prestito o in parziale possesso ad un Club che lo può utilizzare.

Art. 56

(Svincolo per inattività del calciatore)

- 1. Il calciatore tesserato "Dilettante" o "Giovane" 0 "Giovane Dilettante" che nel corso dell'annata sportiva trascorsa, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno sei gare ufficiali, ha diritto ad ottenere lo svincolo per inattività.
- 2. La richiesta di svincolo per inattività del calciatore deve essere inoltrata alla Segreteria Federale, entro e non oltre il 30 Giugno, sui moduli all'uopo predisposti, e con lettera raccomandata al Club proprietario del tesseramento. La ricevuta della raccomandata deve essere allegata alla richiesta.
- 3. Il Club può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera al Comitato Tesseramenti e per conoscenza al calciatore motivando le ragioni del diniego.
- 4. Nel caso in cui un Club produca idonea documentazione atta a dimostrare che almeno 5 convocazioni sono state eseguite, ed alle quali il calciatore non ha dato risposta di partecipazione, il Comitato Tesseramenti può non accogliere la richiesta.

- 5. La non opposizione da parte del Club, nei modi e nei tempi sopra descritti, è considerata accettazione della richiesta.
- 6. Avverso le decisioni intraprese, le parti possono presentare ricorso al Consiglio Federale, informando con raccomandata la controparte, copia della ricevuta della raccomandata deve essere allegata.

(Svincolo per cambio di residenza del calciatore)

- 1. Tutti i calciatori della categoria "Giovani" ed i calciatori delle categorie "Dilettanti" e "Giovani Dilettanti" fino all'età di 17 anni compiuti, che trasferiscono la propria residenza in un castello della Repubblica non limitrofo può, a seguito di richiesta, sempre ottenere lo svincolo dopo 60 giorni dal cambio di residenza.
- 2. La richiesta deve essere inoltrata alla Commissione Tesseramenti allegando la documentazione comprovante il cambio di residenza oltre alla ricevuta della raccomandata con cui si è provveduto ad informare il Club.

Art. 58

(Svincolo per opzione quale tecnico o dirigente)

- 1. Tutti i tesserati calciatori iscritti nell'apposito Registro degli Allenatori in possesso di Licenza UEFA, dove per i quali è consentita la doppia veste, allenatore e calciatore per lo stesso Club, qualora dimostrato di essere almeno al 30° anno di età possono chiedere, ed automaticamente concesso, lo svincolo da calciatore in qualsiasi momento.
- 2. L'opzione, sempre a titolo gratuito, comporta la definitiva cessazione dell'attività di calciatore, preferendo lo svolgimento dell'esclusiva e definitiva attività di allenatore.

TITOLO IX

LA LICENZA NAZIONALE

Art. 59

(La Licenza Nazionale)

- 1. Con il termine Licenza Nazionale, comunemente chiamata anche Licenza UEFA, si intende il titolo, rilasciato dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, che consente alle Società che ottengono il prescritto titolo sportivo, di partecipare alle competizioni internazionali per squadre organizzate dalla U.E.F.A. nella stagione sportiva successiva a quella di rilascio.
- 2. I criteri che le società sono tenute a rispettare per il conseguimento della Licenza Nazionale, sono indicati nel "Manuale per il Rilascio della Licenza ai Club" accreditato dalla U.E.F.A. ed emanato dal Consiglio Federale. Il su detto Manuale definisce i termini e le condizioni per il rilascio della Licenza Nazionale, e determina le sanzioni a carico delle Società per il mancato rispetto degli adempimenti previsti.
- 3. La Licenza Nazionale deve essere obbligatoriamente richiesta annualmente da tutte le Società affiliate, ed il rilascio ha efficacia per la sola successiva stagione sportiva.

TITOLO X

LE TUTELE

Art. 60

(La Tutela Medico Sportiva)

- 1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni di Legge, i tesserati di ogni Club devono essere sottoposti a visita medica, con il fine dell'accertamento dell'idoneità fisica sportiva.
- 2. Le certificazioni di idoneità, generica o specifica dei tesserati, sono tenute agli atti dai Club che ne detengono la temporanea proprietà ed aggiornate a cura del Medico Sociale.
- 3. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'immediato deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare tramite il Procuratore Federale.
- 4. In applicazione delle regolamentazioni applicate dagli organismi internazionali, è istituita la figura del Medico Sociale.

(II Medico Sociale)

- 1. Ogni Club ha l'obbligo di nominare un Medico Sociale quale responsabile sanitario. Il Medico Sociale deve essere iscritto nell'apposito Registro presso la Segreteria Federale.
- 2. Il Medico Sociale assume la responsabilità della tutela della salute dei tesserati ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle Leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale. In particolare il medico sociale, in qualità anche di responsabile sanitario, deve provvedere a far accedere i propri tesserati agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria, di cui all'art. 62, almeno con periodicità annuale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del tesserato.
- 3. Il Medico Sociale può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi se necessario, di strutture pubbliche o private di sua fiducia.

Art. 62

(La Scheda Sanitaria)

- 1. In accordo con i dettati UEFA, la scheda sanitaria è un documento, predisposto dalla F.S.G.C. nella quale ogni Club ha l'obbligo di far ottemperare, quanto in essa contenuto. La scheda deve essere costantemente aggiornata dal proprio Medico Sociale.
- 2. Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda Sanitaria, che viene custodita esclusivamente dal Medico Sociale quale responsabile sanitario.
- 3. La Scheda Sanitaria attesta l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute del tesserato, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva.
- 4. Al momento del trasferimento dei tesserati ad altro Club, la scheda sanitaria deve essere trasmessa d'ufficio in originale ed in busta chiusa dal Medico Sociale del Club di provenienza al Medico Sociale della nuovo Club.
- 5. In caso di cessazione del rapporto sportivo del calciatore, la Scheda Sanitaria deve essere custodita per almeno ulteriori tre annate sportive dal Club con la quale ha fatto l'ultima annata di tesseramento quale calciatore.
- 6. La custodia della Scheda Sanitaria è sotto la responsabilità del Presidente del Club.

Art. 63

(La Cartella Clinica)

- 1. A completamento ed integrazione della Scheda Sanitaria, è istituita la Cartella Clinica predisposta dal Medico Sociale o dal Settore Medico della F.S.G.C., in conformità al modello approvato dalla Segreteria alla Sanità.
- 2. Dell' emissione, compilazione e tenuta della Cartella Clinica deve essere data immediata comunicazione alla Segreteria Federale. La F.S.G.C. venuta a conoscenza dell'emissione della Cartella Clinica, tramite il proprio Settore Medico, può chiederne l'esame e la visione.
- 3. Il Medico Sociale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della Cartella Clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto tra il calciatore ed il Club, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di Legge o di regolamento.
- 4. Alla cessazione del rapporto sportivo, copia della Cartella Clinica deve essere consegnata al calciatore, mentre l'originale deve essere conservata, dal Medico Sociale responsabile sanitario, per almeno sette anni dopo la cessazione del rapporto con il calciatore.

Art. 64

(Trattamenti Sanitari Specialistici)

1. Il calciatore, regolarmente tesserato, ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialistici di sua fiducia, previa informativa al Club di appartenenza, che a sua volta rende

edotto il Medico Sociale, il quale ha facoltà di assistere, salvo esplicita richiesta del Club. Le eventuali spese sostenute sono a carico del calciatore.

2. La mancata osservanza delle disposizioni del comma precedente, comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura della Procura Federale.

TITOLO XI

L' ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI

Art. 65

(La Stagione Sportiva)

- 1. La stagione sportiva federale ha inizio il 01 Luglio e termina il 30 Giugno dell'anno successivo.
- 2. L'attività agonistica ufficiale delle Società deve osservare un periodo di sospensione. Di norma esso è fissato dal Consiglio Federale e avviene nel periodo invernale.
- 3. Il Consiglio Federale, può concedere deroghe per l'attività internazionale e per l'attività ricreativa del Club.

Art. 66

(L'attività ufficiale e l'attività non ufficiale)

- 1. In ambito Federale è considerata attività ufficiale quella relativa alle gare dei Campionati ed ogni altra competizione organizzata dalla F.S.G.C. e demandata secondo lo Statuto.
- 2. E' considerata attività non ufficiale quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle Società, le manifestazioni per l'attività ricreativa, nonché ogni altra attività che non sia qualificata come ufficiale dalla F.S.G.C..
- 3. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione possibile.

Art. 67

(Ordinamento dei Campionati)

I campionati e i tornei indetti per le diverse attività sono demandati alla organizzazione secondo il seguente ordinamento:

1) ATTIVITA' DILETTANTE

Campionato Sammarinese **Serie A** - Due gruppi (*Gruppo A e Gruppo B*)

Serie B: Girone Unico

Coppa Titano

Super Coppa Federale

Trofeo "Crescentini"

Campionato Serie A e serie B

- 1. Le squadre di ogni gruppo si incontrano con partite di andata e ritorno poi tutte le squadre di un gruppo incontrano tutte le squadre dell'altro gruppo (extragruppo). Le prime tre squadre classificate in ogni gruppo, disputano la fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione di San Marino e l'acquisizione del diritto di partecipazione alle fasi di Champions League ed Europa League della UEFA.
- 2. La composizione di ogni gruppo viene definita dalla classifica finale data dalla stagione regolare, dove le squadre classificate in posizione dispari di un gruppo e pari nell'altro girone, si uniscono per comporne il gruppo della nuova stagione sportiva.
- 3. La prima squadra classificata nella Serie B è promossa nella Serie A, qualora non si tratti della seconda squadra riserva di Società già presente nel Campionato di Serie A.

Coppa Titano

Le squadre iscritte vengono suddivise in 3 gironi, le prime 2 classificate in ogni girone e le 2 terze classificate con miglior punteggio, accedono alle fasi finali secondo le modalità di aggiudicazione

fissate dal Consiglio Federale. La vincente di Coppa Titano acquisisce il diritto di partecipazione alle fasi della Coppa UEFA.

Torneo "Crescentini"

1. Il Torneo "Crescentini" è riservato a calciatori compresi fra il 16° ed il 21° anno d'età da disputarsi con squadre composte da n. 7 calciatori.

Supercoppa Federale

- 1. La manifestazione è disputata ad un'unica partita tra la vincente del Campionato Sammarinese e la vincente della Coppa Titano.
- 2. Qualora la vincente delle due manifestazione risulti essere la stessa Società, il diritto di partecipazione viene riservato alla perdente della finale di Coppa Titano.

2) ATTIVITA' GIOVANILE

- 1. L'attività giovanile è organizzata dal Consiglio Federale per calciatori in età compresa fra i 6 ed i 16 anni suddivisi nelle categorie: Under 15, Under 13, Under 11.
- 2. Tale attività si articola in Campionati o Tornei differenziati per le tre categorie. Il numero, la composizione dei giorni, la formula dei campionati o tornei sono previsti da apposite disposizioni regolamentari emanate dal Consiglio Federale.

Art. 68

(Modifiche all'ordinamento delle manifestazioni))

- 1. L'ordinamento dei campionati ed i loro regolamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale su parere vincolante del Comitato Federale.
- 2. Le delibere con le quali si modifica l'ordinamento dei campionati entrano in vigore a partire dalla stagione successiva a quella di adozione e non può subire, a sua volta, una nuova modifica se non sono trascorse almeno due stagioni sportive.

Art. 69

(Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare)

- 1. I Club hanno il dovere di accogliere e di tutelare i dirigenti federali e gli ufficiali di gara prima, durante e dopo lo svolgimento della partita.
- 2. Entrambe le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori in tribuna e fuori dal campo.
- 3. E' vietato tenere comportamenti non leciti dentro e fuori lo stadio inoltre è proibito introdurre negli impianti sportivi di calcio, materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti atti ed idonei a offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine etnica ovvero configuranti ideologia vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

Art. 70

(Formazione delle Classifiche)

- 1. Tutti i campionati possono essere disputati o con partite di sola andata o con gare ripetute e la classifica è stabilita per punteggio, mediante l'attribuzione di tre punti per gara vinta e di un punto per gara pareggiata e nessun punto per gara persa.
- 2. Al termine di una competizione, ove non sia prevista la finale, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di un'unica gara con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.

- 3. In caso di parità di punteggio in classifica fra due o più squadre, e qualora si debba stabilire una graduatoria al fine di determinare la retrocessione in una eventuale categoria inferiore o la qualificazione alle fasi finali, la graduatoria viene stabilita tenendo conto nell'ordine:
 - a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
 - b) a parità di punti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
 - c) maggior numero di reti segnate;
 - d) persistendo la parità, della differenza reti nell'intera manifestazione;
 - e) se ancora in parità, del maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
 - f) se ancora in parità del minor numero di reti subite nell'intera manifestazione;
 - g) se ancora in parità del maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;

Soltanto se risulterà parità anche dopo l'ultimo criterio di selezione si darà luogo ad incontri di spareggio con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalle Regole del Gioco.

5. Qualora determinata la posizione di una squadra in graduatoria, con i criteri di cui sopra, per la determinazione delle ulteriori squadre in graduatoria la riconsiderazione riprende sempre dai punti iniziali.

TITOLO XII

I CAMPI DI GIOCO

Art. 71 (I campi di gioco)

- 1. I campi di gioco, gestiti dalla F.S.G.C., per essere omologati debbono rispondere alle norme ed ai requisiti stabiliti dal Consiglio Federale.
- 2. Per l'inizio e la prosecuzione di gare con l'illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato della potenzialità illuminante minima prevista dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

Art. 72

(Impraticabilità del terreno di gioco)

- 1. Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o altre cause di forza maggiore, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. La constatazione, alla presenza dei capitani, deve essere eseguita all'ora di inizio della gara, dopo che l'arbitro abbia provveduto all'identificazione dei calciatori indicati nei previsti elenchi.
- 2. Il Consiglio Federale ha facoltà di rinviare anticipatamente d'ufficio le gare che si dovranno disputare su terreni la cui impraticabilità è tale da non permettere la disputa delle gare stesse.
- 3. Qualora durante la partita si abbia a verificare un problema di qualsiasi natura all'impianto sportivo, atto ad impedire il regolare svolgimento di una partita, il tempo d'attesa per il ripristino del fatto accaduto, è pari ad un tempo regolare della partita.

TITOLO XIII

LE GARE

Art. 73

(Svolgimento delle gare)

- 1. Tutte le gare ufficiali, o comunque autorizzate dal Consiglio Federale, devono essere dirette da un arbitro designato dal competente Settore Arbitrale. Soltanto le gare del Settore Giovanile, in assenza dell'arbitro può essere consentito l'impiego di dirigenti di Club.
- 2. Ad una gara che sia stata rinviata o che comunque sia ripetuta, possono partecipare tutti i calciatori che nel giorno di effettuazione sono in regolare posizione di tesseramento anche se alla data precedente non lo fossero stati.
- 3. Una gara non può essere iniziata nel caso una squadra si trovi ad avere meno di nove calciatori partecipanti al giuoco, ne può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di sette calciatori.

- 4. Prima di iniziare una gara, i giocatori sul terreno di giuoco devono salutare il pubblico ed i direttori di gara ed i componenti della squadra avversaria.
- 5. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di sospensione prolungata, in considerazione anche delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro può ordinare insindacabilmente alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
- 6. La sospensione di una gara non può essere prolungata oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatesi per la sospensione anticipata della stessa.
- 7. Una gara non può essere iniziata se non evidenziato, sottoscritto ed identificato il Dirigente Responsabile delle squadre partecipanti alla gara.

(Calendario delle Competizioni Ufficiali)

- 1. Il Calendario delle competizioni ufficiali è approvato dal Consiglio Federale.
- 2. Sulla formulazione dei calendari non è ammesso nessun reclamo. Il Presidente Federale può disporre, sia d'ufficio, sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, variazione all'ora di inizio delle singole gare come pure lo spostamento ad altra data od altro campo.
- 3. E' altresì facoltà del Consiglio Federale apportare eventuali modifiche, deliberare rinvii o spostamenti dei calendari in vigore.

Art. 75

(Persone ammesse nel recinto di giuoco)

- 1. In occasione di gare ufficiali sono ammesse sul terreno di giuoco, per le due squadre interessate, purché in possesso della prevista tessera federale regolarmente vidimata per la stagione in corso e sotto il controllo dell'arbitro, le seguenti persone con funzioni di:
 - il Dirigente Responsabile
 - Il Responsabile Tecnico
 - il Collaboratore Tecnico
 - il Massaggiatore
 - il Medico Sociale o un Accompagnatore della squadra
 - i calciatori di riserva

Dette persone devono sostare sulla panchina destinata al proprio Club e hanno l'obbligo di tenuta di un comportamento sportivo, cooperando nell'ambito delle proprie mansioni, al regolare svolgimento della gara; in caso contrario l'arbitro può allontanarle dal recinto di giuoco.

- 3. Il dirigente indicato come Dirigente Responsabile o Accompagnatore Ufficiale, rappresenta ad ogni effetto la propria società
- 4. Le persone ammesse nel recinto di giuoco devono prendere posto sulla panchina assegnata ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
- 5. L'arbitro esercita nei loro confronti tutti i poteri disciplinari a lui conferiti

Art. 76

(Identificazione dei calciatori)

- 1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, e le persone ammesse, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante le apposite tessere rilasciate e vidimate dalla Segreteria Generale della F.S.G.C.
 - b) attraverso la personale conoscenza;
 - c) mediante un documento di riconoscimento ufficiale e rilasciato dalle Autorità competenti;
 - d) mediante una fotografia autenticata dall'Ufficiale del paese di residenza o da un notaio;

(Tenuta di giuoco dei calciatori)

- 1. I calciatori sin dall'inizio della gara devono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori titolari; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva. In caso di maglie con colori simili, la seconda squadra, nominata sul calendario, deve provvedere al cambio di maglia.
- 2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
- 3. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco, distintivi o scritte di natura politica, razzista o confessionale. E' consentito invece apporre sul davanti della maglia, non più di due marchi pubblicitari, delle dimensioni fissate dal Consiglio Federalee con la preventiva autorizzazione dello stesso. E' altresì consentito, in aggiunta, apporre un apposito marchio recante lo sponsor tecnico anche sulla manica della maglia, e comunque nelle misure fissate dal Consiglio Federale.

Art. 78

(Adempimenti preliminari alla gara)

- 1. Il Dirigente Responsabile rappresenta a tutti gli effetti il Club ed almeno 15 minuti prima dell'inizio della gara deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori ed un elenco in triplice copia nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, con evidenziato il Capitano, il Vice Capitano ed il Dirigente Responsabile e di tutte le persone autorizzate ad accedere al terreno di giuoco. Per ogni nominativo deve essere indicato obbligatoriamente anche il numero della singola tessera.
- 2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente, deve essere consegnata al Capitano od al Dirigente Responsabile della squadra avversaria prima dell'inizio della gara. La mancanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante richiesto, non vi abbia ugualmente provveduto.
- 3. Il Dirigente Responsabile ed il Capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere dei componenti della squadra avversaria prima e dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche il diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, per l'inoltro agli organismi federali, le tessere di un o più calciatori per gli accertamenti del caso.
- 4. Il possesso della tessera federale, ottenuta ed abilitata, legittima il calciatore a prendere parte alla gara fino ad eventuale revoca o decadenza della tessera stessa.
- 5. Qualora sprovvisto di tessera, un calciatore od incaricato di Club, può ugualmente prendere parte alla gara se il Dirigente Responsabile attesta per iscritto, con la conseguente responsabilità del Club, che il calciatore o l'incaricato è regolarmente tesserato, o che il Club ha inoltrato richiesta, regolare e completa, di tesseramento entro il giorno precedente la gara.
- 6 Una gara non può essere iniziata senza l'identificazione fisica e presente del Dirigente Responsabile.
- 7. Eventuali variazioni apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, da parte del Club che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra squadra.

Art. 79

(Comportamento dei calciatori in campo)

- 1. Non è consentito ai calciatori rivolgersi all'arbitro per esprimere apprezzamenti o proteste; il solo capitano, che è responsabile nei confronti dell'arbitro e degli organi Federali della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a gioco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.
- 2. E' comunque vietato al capitano ed ai giocatori rivolgersi al guardalinee.
- 3. E' del pari dovere del capitano coadiuvare l'arbitro ai fini del regolare svolgimento delle gare e provvedere direttamente alla repressione di ogni intemperanza dei calciatori della propria

squadra; pertanto eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento dei suoi compiti comportano l'aggravamento delle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina.

Art. 80

(Sostituzione dei calciatori)

- 1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni della categoria Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti, durante la partita, n. 3 calciatori in ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, mentre nelle categorie giovanili possono essere effettuate n. 5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo. Nelle categorie giovanili di promozione calcistica le sostituzioni non sono quantificate.
- 2. I calciatori di riserva non possono sostituire calciatori espulsi.
- 3. I calciatori di riserva, finche non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società, e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto di gioco; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti se fermi in panchina.
- 4. Se prima che la gara abbia avuto inizio, un calciatore, titolare o riserva, subisce un provvedimento che comporti l'inibizione a partecipare alla gara stessa o si rende indisponibile per incidenti o altre cause, la Società può effettuare la sostituzione con uno dei calciatori di riserva indicati nella distinta o un'altro calciatore, con possibilità per la Società stessa di reintegrare il numero dei calciatori di riserva.
- 5. La sostituzione dei calciatori deve avvenire previa richiesta al collaboratore dell'arbitro e mediante l'esibizione all'arbitro dell'apposita numerazione per le sostituzioni.

Art. 81

(Rinuncia a gara e ritiro od esclusione dalla competizione)

- 1. I Club hanno il dovere di portare a termine le manifestazioni alle quali si sono iscritte e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
- 2. Il Club che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, subisce la perdita della gara con il punteggio di $\mathbf{0} \mathbf{3}$, ovvero $\mathbf{0} \mathbf{6}$ per le gare di futsal, o con il punteggio più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, oltre all'applicazione delle diverse sanzioni amministrative.
- 3. Qualora un Club si ritiri dal Campionato Sammarinese od altra manifestazione, ovvero ne venga escluso per qualsiasi ragione durante il girone di andata o di intergirone, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che pertanto si forma senza tenere conto dei risultati delle gare del Club rinunciatario od escluso.
- 4. Qualora un Club si ritiri dal Campionato Sammarinese od altra manifestazione, ovvero ne venga escluso per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perse con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di futsal, in favore del Club con il quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
- 5. I Club che rinunciano, o che ne vengano esclusi, per la seconda volta nel periodo di 8 anni, sono escluse da ogni manifestazione, e non possono essere nuovamente iscritte finché non siano trascorsi almeno tre annate sportive dal provvedimento di sospensione.
- 6. Particolari deroghe possono essere rilasciate dal Consiglio Federale, per l'attività del Settore Giovanile.

Art. 82

(Ritardo nella presentazione in campo delle squadre)

1. All'ora fissata dal Calendario Ufficiale le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo per l'inizio dello svolgimento della gara.

- 2. In caso di ritardo, fatte salve le eventuali sanzioni impartibili dagli Organi Disciplinari ove il ritardo sia ingiustificato, l'arbitro deve dar e inizio alla gara se le squadre si presentino in campo in divisa da giuoco entro il termine massimo pari a **20** minuti.
- 3. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui al comma precedente saranno considerate rinunciatarie alla gara con tutte le conseguenze previste dal precedente art. 52 del presente Regolamento, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

TITOLO XIV

ALTRE ATTIVITA' FEDERALI

Art. 83

(Tornei Giovanili)

- 1. Sono qualificati Tornei Giovanili soltanto quelle manifestazioni a rapido svolgimento organizzati e disciplinati dalla F.S.G.C., ai quali possono partecipare i giovani inseriti nell'attività giovanile.
- 2. La durata, lo svolgimento e le modalità sono regolamentati dai Regolamenti di competenza. Peraltro, qualora il calendario dei Tornei, preveda lo svolgimento di più gare per una squadra nello stesso giorno, od in giorni consecutivi, il Consiglio Federale può ridurne la durata in misura adeguata.

Art. 84

(Tornei organizzati dalle Società od Associazioni Sportive)

- 1. I Club che intendono organizzare dei Tornei, devono presentare richiesta al Consiglio Federale almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredando la richiesta del relativo Regolamento della manifestazione, per l'approvazione, e dell' elenco delle squadre partecipanti. 2.
- 2. Le squadre partecipanti al Torneo, qualora intendano disporre di calciatori tesserati per altri Club, devono allegare la dichiarazione permissiva dei rispettivi Club di appartenenza.
- 3. Qualora il calendario dei Tornei, preveda lo svolgimento di più gare per una squadra nello stesso giorno, od in giorni consecutivi, il Consiglio Federale ha facoltà di ridurre la durata in misura adeguata.
- 4. E' assolutamente proibito organizzare manifestazioni tramite intermediari o tesserati, comunque operanti a fine di lucro.

Art. 85

(Gare con squadre esterne)

- 1. I Club che intendono disputare gare con squadre esterne sono tenute a richiedere la preventiva autorizzazione, al Consiglio Federale, almeno 10 giorni prima della data stabilita per la disputa della gara.
- 2. I Club oltre all'autorizzazione alla disputa della gara, devono richiedere al Settore Arbitrale della F.S.G.C. la presenza dell'arbitro e dei guardalinee.
- 3. Qualora i Club intendano, per queste gare disporre di calciatori tesserati per altri Club, devono allegare la dichiarazione permissiva degli stessi.

Art. 86

(Gare con squadre estere od all'estero)

- 1. I Club che intendono disputare gare con squadre estere sono tenute a richiedere la preventiva autorizzazione alla F.S.G.C. e segnalare le eventuali trattative che di volta in volta si vanno ad allacciare con Club esteri, esclusi club italiani, almeno 20 giorni prima della disputa della gara.
- 2. in caso di gare con squadre estere, i club sono tenuti altresì a prendere contatti con le Federazioni Nazionali estere esclusivamente tramite la Segreteria Federale della F.S.G.C., alla quale è riservato ogni rapporto diretto con la F.I.F.A., con l' U.E.F.A. e con le Federazioni estere.
- 3. Qualora i Club intendano, per queste gare disporre di calciatori tesserati per altri Club, devono allegare la dichiarazione permissiva dei rispettivi Club di appartenenza di detti calciatori.

(Partecipazione a gare o Tornei fuori San Marino)

1. I Club che intendono disputare gare o partecipare a Tornei indetti ed organizzati fuori dal territorio sammarinese, devono richiedere l'autorizzazione preventiva al Consiglio Federale,.

Art. 88

(Norme generali di attività)

- 1. I calciatori tesserati per un Club affiliato alla F.S.G.C. non possono, senza la preventiva autorizzazione permissiva del Club proprietario, e della F.S.G.C., partecipare a gare ufficiali od amichevoli per squadre esterne.
- 2. E' fatto divieto ai Club di far partecipare a gare od allenamenti calciatori tesserati per altro Club, o di avvalersi di essi o di altri non tesserati per qualsiasi attività sportiva, senza la prevista dichiarazione permissiva rilasciata dal Club per il quale il calciatore è tesserato e dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio Federale.
- 3. In tutte le gare ufficiali i Club devono schierare la propria squadra nella formazione migliore.

TITOLO XV

UFFICIALI DI GARA

Art. 89

(Direzione delle gare ufficiali)

- 1. Le gare considerate ufficiali, devono essere dirette almeno da un arbitro designato dal competente organo del Settore Arbitrale. Soltanto per le gare dell'attività giovanile promozionale possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.
- 2. Quando non sia prevista la designazione degli assistenti ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per lo svolgimento di tale funzione, un tesserato che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.

Art. 90

(Assistenza agli ufficiali di gara)

- 1. Le società devono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere le loro funzioni in completa sicurezza.
- 2. Il Dirigente Responsabile deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della gara e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più lunga assistenza.
- 3. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo ai capitani ed ai calciatori delle squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

Art. 91

(Assenza dell'arbitro designato)

1. Se, all'ora ufficialmente fissata per l'inizio della gara, l'arbitro designato non è presente, le due squadre devono attenderlo per un periodo pari alla durata di un tempo previsto per il tipo di gara, ovvero per un minor periodo disposto dal Consiglio Federale.

Nel caso l'assenza perduri oltre al termine, le due Società interessate devono affidare la direzione ad un'altro arbitro effettivo presente in campo, da ricercarsi a partire dall'ora ufficialmente fissata per l'inizio della gara.

2. La Società, prima nominata in via principale, e in subordine la Società seconda nominata, hanno l'obbligo di ricercare e di segnalare l'arbitro i gli arbitri presenti al campo cui affidare la direzione della gara, sempreché risulti abilitato per il tipo di gara. Qualora siano presenti in campo più

arbitri e non venga raggiunto l'accordo fra le Società, la designazione verrà effettuata per sorteggio.

- 3. La sostituzione deve essere concretata in un documento compilato dall'arbitro prescelto, controfirmata dai due capitani e contenente l'indicazione dell'eventuale rifiuto di uno di essi o di entrambi a controfirmarlo, con la relativa motivazione. Tale documento di verbalizzazione deve essere inoltrato dall'arbitro prescelto all'Ente organizzatore della gara.
- 4. La Società che rifiuti di accettare la direzione di un' arbitro, scelto con le modalità di cui sopra, è considerata rinunciataria alla gara ad ogni effetto. Nel caso in cui l'arbitro designato sia nel frattempo giunto in campo disponibile per dirigere la gara prima del suo inizio, o prima dell'inizio del secondo tempo, spetta a lui la direzione della gara stessa.

Art. 92

(I Funzionari di Campo)

- 1. Per riferimenti sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, per un riferimento sull'ordine pubblico, sul comportamento del pubblico, dei dirigenti delle squadre, il Consiglio Federale può conferire a propri incaricati le funzioni di Funzionario di Campo. Dal rapporto del Funzionario di Campo è esclusa qualsiasi valutazione tecnica sull'operato degli ufficiali di gara.
- 2. I Funzionari di Campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto di giuoco, ed in caso di necessità devono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle Società per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico.
- 3. Salvo i casi in cui si rilevi l'esigenza di un loro diretto intervento, i Funzionari di Campo, possono astenersi dal qualificarsi.

Art. 93

(I Commissari di Campo)

- 1. Gli Organi Federali possono inviare, con funzioni di Commissari di Campo, loro incaricati perché riferiscano sull'andamento delle gare, nonché su fatti ad esse connessi.
- 2. I Commissari di Campo, in caso di necessità, possono assistere e tutelare l'arbitro ed invitare, ove occorra, i dirigenti della Società a prendere i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico. Salvo il caso di cui sopra essi possono astenersi dal rilevare il mandato ricevuto.
- 3. I Commissari di Campo hanno diritto di entrare, qualora lo giudichino opportuno, nel recinto del campo di gioco.

TITOLO XVI

LE SQUADRE NAZIONALI

Art. 94

(Squadre e Rappresentative Nazionali)

- 1. L' art. 1 dello Statuto Federale riconosce la rappresentanza dell'attività calcistica sammarinese in campo internazionale, esclusivamente alla FSGC, nella sua esplicazione agonistica, primariamente alla squadra Nazionale quale emanazione diretta.
- 2. Il Consiglio Federale ha competenza sull'organizzazione e sulla regolazione di tutti gli aspetti che attengano le squadre Nazionali e alle loro immagini, delle quali ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla FSGC.
- 3. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Federale può autorizzare l'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi FSGC sull'immagine, delle squadre Nazionali ad altri soggetti.
- 4. Costituiscono, fra l'altro, oggetto di tali diritti: la denominazione, l'emblema, la maglia e l'effigie della squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale con o senza esclusiva della squadra; lo sfruttamento degli spazi pubblicitari negli stadi, nonché ogni pubblicazione o diffusione audio-

visiva inerente le competizioni della Squadra Nazionale a scopo di commercializzazione diretta o indiretta; nonché la commercializzazione di ogni aspetto che sfrutti gli elementi sopra descritti.

5. L'utilizzazione dei diritti della FSGC posta in essere senza la prescritta autorizzazione di cui al precedente comma, comporta, per le persone ed Enti soggetti alla osservanza delle norme federali, il deferimento ai componenti Organi disciplinari.

Art. 95

(Partecipazione dei calciatori a squadre rappresentative nazionali)

- 1. E' titolo di grande onore, per i calciatori e per le loro Società od Associazioni Sportive, essere chiamati a far parte delle squadre Nazionali.
- 2. Salvo eccezioni particolari di competenza, possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali solamente i cittadini sammarinesi tesserati per la F.S.G.C..
- 3. I calciatori che, senza provati e legittimi impedimenti, neghino il loro concorso all'attività delle squadre o rappresentative suddette, sono passibili di squalifica, non inferiore a due mesi, per gare ufficiali della propria Società. Il Consiglio Federale deferisce i calciatori inadempienti agli Organi di Disciplina competenti per i provvedimenti del caso.
- 3. Per le gare di manifestazioni e competizioni internazionali in cui siano impegnate le Squadre Rappresentative Nazionali, i Club sono tenute sempre e comunque mettere i loro calciatori a disposizione della FSGC.
- 4. I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o per infermità, non rispondono alla convocazione per l'attività della squadra Nazionale o rappresentativa di categoria in occasione di manifestazioni ufficiali producendo idoneo certificato medico, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la propria Società di appartenenza, alla gara immediatamente successiva all'impegno di convocazione al quale non hanno dato corso.
- 5. Il Consiglio Federale ha facoltà di vietare l'effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si svolge una competizione internazionale alla quale prendono parte le Squadre Nazionali.
- 6. Il Presidente Federale può disporre l'esclusione di calciatori dalla convocazione in Nazionale per gravi motivi ovvero per indebita utilizzazione dei diritti.

Art. 96 (Il Programma)

- 1. Il programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale in accordo con il Consiglio Federale sentito il riferimento del Settore Tecnico, Programmazione e Ricerca.
- 2. Le manifestazioni ufficiali alle quali la FSGC ha l'obbligo di partecipare sono: Coppa del Mondo, Coppa Europa per Squadre Nazionali, Campionato Under 21, Campionato Europeo Under 17; Campionato Europeo Under 19; Coppa delle Regioni dell'UEFA, Campionato d'Europa di Futsal della UEFA.

TITOLO XVII

RAPPORTI TRA SOCIETA' E CALCIATORI

Art. 97

(Doveri delle Società)

- 1. Le Società sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali in conformità del tipo di rapporto instaurato con il contratto o con il tesseramento.
- 2. L'inosservanza da parte della Società nei confronti dei tesserati comporta il deferimento agli organi di giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari ed la conseguente liberazione dal vincolo.

Art. 98 (Doveri dei tesserati)

- 1. I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della F.S.G.C. e delle rispettive prescrizioni dettate dalle Società Sportive di appartenenza. I calciatori ed i tecnici iscritti nei rispettivi registri, sono altresì tenuti all'osservanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.
- 2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivi di studio, di lavoro o di salute, alle attività agonistiche e di addestramento predisposte dalle Società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibile anche di natura sportiva.

Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono impartite dalla Commissione Disciplinare in ottemperanza ai disposti degli accordi in essere. Le sanzioni possono anche essere di natura economica.

3. Le sanzioni a carico dei calciatori classificati "giovani di serie" e "giovani dilettanti", indipendentemente dai provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportiva, sono impartite dalla Commissione Disciplinare in ottemperanza ai disposti degli accordi in essere. Le sanzioni possono anche essere di natura economica.

Art. 99

(Contratti tra Società e Tesserati)

- 1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i propri tesserati devono essere conformi a quello "tipo" e redatti su appositi moduli forniti dalla F.S.G.C. e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro 30 giorni successivi la loro stipula.
- 2. Qualora vi abbia preso parte alla stipula od alla conclusione dell'accordo, il contratto deve riportare anche il nome dell'agente qualificato.
- 3. Sono consentiti, purché risultanti dagli accordi depositati presso la Segreteria Federale, premi collettivi per obiettivi specifici, riferiti a qualificazioni o classificazioni finali. Sono altresì consentiti premi individuali, ad esclusione dei premi partita, purché anch'essi risultanti dagli accordi stipulati con i calciatori od allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico.

Art. 100

(Accordi in contrasto con le norme)

- 1. Sono severamente vietati, e quindi privi di valenza, accordi stipulati in contrasto con le norme dei regolamenti vigenti, redatti con il fine di promuovere deroghe alle norme attuate.
- 2. Sono inoltre vietati accordi tra Club, calciatori o tecnici che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme consentite e regolamentari, formulate dal Consiglio Federale.
- 3. 3. Per le violazioni di cui sopra, il Club inadempiente, ed i suoi legali rappresentanti sono passibili di deferimento in un unico grado alla Commissione di Appello Federale.
- 4. I calciatori ed i tecnici che si trovano essere creditori nei confronti dei Club, in deroga alle disposizioni dello Statuto Federale possono adire a vie legali ai fini del soddisfacimento delle proprie competenze economiche.

TITOLO XVIII

IL PREMIO DI PREPARAZIONE

Art. 101

(Il Premio di Preparazione)

- 1. Il premio di preparazione è il compenso spettante ad un Club proprietario del tesseramento di un calciatore, da parte del Club firmatario del nuovo tesseramento del calciatore.
- 2. Il diritto al corrispettivo del premio di preparazione per il Club creditore, si estingue con il finire dell'annata sportiva in cui si è provveduto al tesseramento del calciatore.
- 3. Il corrispettivo dell'indennità di preparazione non è mai dovuto nei casi di svincolo previsti ai punti a), d), g) dell' art. del presente Regolamento Organico.
- 6. Il vincolo del calciatore per almeno una stagione sportiva è condizione fondamentale per il diritto del premio.

(Valorizzazione del Premio di Preparazione)

- 1. La valorizzazione del Premio di Preparazione si esegue sulle entità e modalità di applicazione disposte dal Consiglio Federale.
- 2. Il corrispettivo di valorizzazione deve tenere conto dell' età, della categoria e dell'attività svolta dal calciatore.
- 3. L'importo valorizzato può essere ridotto od azzerato, rispetto a quello determinato, soltanto con accordo scritto e depositato tra i due, o più Club interessati.
- 4. Il corrispettivo del premio di preparazione previsto per i calciatori "*Giovani di Serie*" è raddoppiato.
- 5. Il corrispettivo del premio di preparazione previsto al punto f) dell'art. 51 del presente Regolamento lo si rapporta nella misura del **50%**.

Art. 103

(Termini di pagamento del Premio di Preparazione)

- 1. Il Premio di Preparazione deve essere versato direttamente dal Club titolare del nuovo tesseramento, al Club precedentemente titolare, entro il termine di **45** giorni dall'avvenuto tesseramento, dandone comunicazione anche alla F.S.G.C..
- 2. In caso di inadempienza, su segnalazione del Club avente diritto, la Segreteria Federale invita il Club inadempiente al versamento entro **20** giorni dalla notifica, con un'ammenda pari al **30%**, di cui il **20%** sarà incamerato dalla F.S.G.C.
- 3. Qualora il pagamento avvenga oltre **20** giorni dalla notifica, il corrispettivo aumenterà del **130**% di cui il **100**% sarà incamerato dalla F.S.G.C.
- 4. Il Club risultante creditore ha facoltà di denunciare l'inadempienza entro il mese di Febbraio, dopodiché il Premio di Preparazione a suo favore avrà una decurtazione del 30% a favore della F.S.G.C.

TITOLO XIX

ENTRATA IN VIGORE

Art. 104

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento Organico, approvato dal Comitato Federale nella seduta del 16 Febbraio 2015 e dal Consiglio Federale nella seduta del 09 Febbraio 2015 entra in vigore dal 01 Luglio 2015.